

PSR SICILIA 2007-2013. PSL NATIBLEI. GAL NATIBLEI. AZIONE A. II SOTTOFASE. ELENCO DEFINITIVO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gal Natiblei del 22/04/2013, salvo rilievi della Corte dei Conti ed eventuali controlli dell'AdG PSR Sicilia 2007-2013												
Nr. prog.	N. domanda	Data domanda	Nr. prot. Gal	del	Ragione sociale	Codice Fiscale richiedente	Partita Iva	Comune sede legale	Prov.	Importo totale progetto	Importo contributo richiesto	MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA'
1	94751811038	29/11/2012	13723	10/12/2012	BOMBACI METIS	O1773580897	BMBMTS87P70C351D	Carlentini	SR	€ 133.752,41	€ 100.314,31	Con memorie del 3.4.2013, prot. 3164, l'istante sostiene che, tra la documentazione da fornire in sede di presentazione della domanda, non era necessario produrre titolo di possesso e/o proprietà dell'immobile su cui ricade l'intervento e che pertanto non può essere motivo di esclusione. Inoltre la ditta sostiene che all'atto di predisposizione del fascicolo aziendale il titolo di proprietà dei terreni su cui doveva ricadere l'intervento era già stato depositato presso il CAA World service s.r.l.. Relativamente al primo punto è vero che non era necessario produrre in sede di presentazione della domanda di agevolazione titolo di possesso o proprietà del bene su cui doveva ricadere l'intervento, ma per il fatto che l'esistenza di tale documento doveva essere accertato e registrato nel fascicolo aziendale in sede di presentazione della domanda (28/11/2012). Alla data di presentazione della domanda non vi era pertanto alcun documento formale comprovante il titolo di possesso dei beni. A conforto di quanto detto nel nuovo fascicolo aziendale prodotto dalla ditta in allegato alla richiesta di riesame con data 28.3.2013 si evince che l'acquisizione dell'atto di proprietà, da parte del CAA delegato, è stato effettuato in data 28.02.2013 e quindi successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione; questa è condizione imprescindibile di natura sostanziale e non formale di ammissibilità della domanda, così come ampiamente sottolineato dalla normativa regionale che regola le misura in questione. Infine relativamente al terzo punto si prende atto di quanto dichiarato dall'istante e quanto indicato nel contratto di filiera (presenza di un'impresa agricola primaria). Pertanto per le motivazioni di cui sopra si conferma l'inammissibilità della domanda.
TOTALE										€ 133.752,41	€ 100.314,31	

F.to
 Il Responsabile di Piano
 Sebastiano Di Mauro